

Regolamento dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Siena

aggiornamento gennaio 2022

Indice generale

Articolo 1 - Istituzione dell'imposta.....	2
Articolo 2 - Presupposto dell'imposta	2
Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno	3
Articolo 4 – Esenzioni.....	3
Articolo 5 - Misura dell'imposta.....	4
Articolo 6 - Obblighi dei Responsabili dell'Imposta di Soggiorno	4
Articolo 7 - Versamento dell'imposta	5
Articolo 8 - Controllo e accertamento dell'imposta.....	5
Articolo 10 - Riscossione coattiva	7
Articolo 11 - Rimborsi e interessi	7
Articolo 12 - Importi minimi per versamenti e rimborsi	7
Articolo 13 – Contenzioso	7

Regolamento dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Siena

Articolo 1 - Istituzione dell'imposta

1. E' istituita nel Comune di Siena l'imposta di soggiorno al fine di finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D. Lgs .446 del 15. 12.1997, disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Siena ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs .14. 3.2011 n. 23 e dell'art. 180 del D.L. 19.5.2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17.7.2020 n. 77, nel rispetto delle disposizioni nazionali che disciplinano il tributo.
3. La Giunta Comunale assicura la comunicazione dell'utilizzo del gettito dell'imposta attraverso gli strumenti previsti dalle norme sulla contabilità degli enti locali .

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive situate nel Comune di Siena, come definite dalle normative regionali in materia di turismo e di attività agrituristiche .
2. Tra le strutture ricettive sono ricompresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico, affitto turistico previsti dall'art. 1 comma 2 lett. c) della Legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Nelle disposizioni contenute negli articoli seguenti si intende per gestore della struttura ricettiva anche il locatario di alloggi per locazione breve di cui all'art . 4 del D.L. 24.4.2017 n . 50, convertito con Legge 21.06.2017 n. 96.

Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, ed ha l'obbligo di versare al Responsabile del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 comma 1-ter del D.Lgs. 14.11.2020 n. 23, l'importo dovuto a titolo di imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per le locazioni brevi, inclusi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ed i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone che ricercano un immobile con coloro che dispongono di unità immobiliari da locare, di seguito denominati "*Responsabili dell'Imposta di Soggiorno*" provvedono alla riscossione dell'imposta, rispondono direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Siena e sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi ai sensi dell'art. 4 comma 1-ter del D.Lgs. 14,32011 n. 23 e all'art. 4 comma 5-ter del D.L. 24.4.2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21.6.2017 n. 96.
3. I "*Responsabili dell'Imposta di Soggiorno*" gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare tenuti agli adempimenti riguardanti l'imposta di soggiorno potranno definire le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi con atto convenzionale concordato con il Comune di Siena.
4. I "*Responsabili dell'Imposta di Soggiorno*" sono tenuti agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, secondo le modalità ed i termini da essi indicati.

Articolo 4 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del 12° anno di età;
 - b) coloro che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o comuni confinanti;
 - c) soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale o comuni confinanti, in ragione di due accompagnatori per paziente per il periodo interessato dalla degenza: l'esenzione si estende o al giorno successivo alla data delle dimissioni o al giorno antecedente alla data di inizio di permanenza nella struttura sanitaria;
 - d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, più un accompagnatore;
 - e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati delle Agenzie di viaggi e turismo: l'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
 - f) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Siena;
 - g) gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco e agli operatori della Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire nella nostra città per esigenze di servizio;

- h) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- i) gli studenti iscritti a Scuole secondarie di secondo grado e alle Università aventi sede in Siena che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale .

Articolo 5 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2, secondo i criteri fissati dalla vigente normativa .
2. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale entro la misura massima stabilita dalla legge. Con lo stesso provvedimento possono essere previste esenzioni legate a particolari periodi di scarsa affluenza turistica, secondo il criterio della destagionalizzazione dei flussi turistici .
3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di quattro pernottamenti, anche non continuativi, nel mese solare nella stessa struttura ricettiva .

Articolo 6 - Obblighi dei Responsabili dell'Imposta di Soggiorno

1. I Responsabili dell'Imposta di Soggiorno relativi alle strutture ricettive ubicate nel Comune di Siena sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni di imposta, tenendo conto del materiale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, nonché a richiedere il pagamento dell'imposta al soggetto passivo entro il termine del periodo di soggiorno di ciascun ospite con rilascio di quietanza numerata e nominativa.
2. Nel caso in cui il soggetto passivo di imposta rifiuti il pagamento, il Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è tenuto a far compilare apposito modulo di rifiuto allo stesso e a trasmetterlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale.
3. L'inosservanza delle norme regolamentari commessa dai soggetti passivi dell'imposta di soggiorno, ivi compresa la mancata compilazione del suddetto modulo di rifiuto, deve essere tempestivamente segnalata dai Responsabili dell'Imposta di Soggiorno all'Amministrazione Comunale per gli adempimenti di competenza.
4. Il Responsabile dell'Imposta di Soggiorno comunica entro 16 giorni dalla fine di ciascun mese, il numero di coloro che hanno pernottato nel mese nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti, nonché gli importi da versare al Comune di Siena.
5. La "Comunicazione Mensile" deve essere trasmessa con apposita procedura telematica secondo le modalità approvate con determinazione del competente dirigente comunale. Eccezionalmente, in caso di impossibilità della presentazione in via telematica, essa può essere presentata su supporto cartaceo avente le stesse caratteristiche.
La "Comunicazione Mensile" deve essere presentata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura.
6. I Responsabili dell'Imposta di Soggiorno devono altresì presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo una "Dichiarazione Annuale" cumulativa, riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati nell'anno precedente, ai sensi

del comma 1-ter del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.

7. La Dichiarazione Annuale deve essere trasmessa esclusivamente con apposita procedura telematica definita dall'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle modalità approvate con apposito Decreto Ministeriale previsto dal comma 1-ter del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23, e deve essere presentata anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.

8. I gestori sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno per almeno 5 anni .

9. I gestori delle strutture ricettive, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune .

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al Responsabile dell'Imposta di Soggiorno presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza.

2. Entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese solare i Responsabili dell'Imposta di Soggiorno provvedono al versamento al Comune di Siena degli importi dell'Imposta di Soggiorno relativi al mese di riferimento, inclusi anche quelli dovuti ma non corrisposti dall'ospite con le seguenti modalità:

- a) piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni ed i prestatori di servizi di pagamento abilitati, detta "pagoPA";
- b) procedure informatiche messe a disposizione dal Comune di Siena o altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale ed approvate con determinazione del Dirigente competente;
- c) in via residuale, ove non attuabili le modalità precedentemente descritte, con pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale e le agenzie di credito convenzionate.

Articolo 8 - Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6 .

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune .

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può:

- a) invitare i soggetti passivi e i Responsabili dell'Imposta di Soggiorno ad esibire e rilasciare

atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e pagata ed i versamenti effettuati al Comune;

- b) inviare ai Responsabili dell'Imposta di Soggiorno questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con inviti a restituirli compilati e firmati;
- c) effettuare sopralluoghi anche tramite gli agenti di polizia municipale;
- d) avvalersi degli strumenti conoscitivi e di contrasto all'evasione del tributo introdotti dall'art. 13 – *quater* del D.L. 30/4/2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28/6/2019 n. 58;

5. il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o dei ritardati versamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al "Responsabile del pagamento dell'Imposta di soggiorno" un apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, commi da 792 a 804 della L. 160/2019.

Articolo 9 - Sanzioni amministrative

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione alla prescritta scadenza della "Dichiarazione Annuale" da parte del "Responsabile del pagamento dell'Imposta di Soggiorno", si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

4. L'irrogazione delle sanzioni non esonera dal pagamento dell'imposta evasa. Al fine di quantificare l'importo dovuto gli uffici del Comune di Siena potranno svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui alla Legge 296 del 27.12.2006, comma 179.

5. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura e la percentuale di occupazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio di cui al comma precedente.

6. Per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all'accertamento.

7. Per qualsiasi altra violazione al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nella misura determinata dalla Giunta Comunale.

8. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma precedente è disciplinato dalle disposizioni della legge 24.11.1981 n. 689.

9. Sulle somme dovute non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura di due punti percentuali superiori al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti

esigibili. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di presentazione del ricorso a seguito di notificazione dell'avviso di accertamento esecutivo, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, direttamente dal Comune o dai Soggetti legittimati, ai sensi dell'art. 1 commi da 784 a 815 della Legge 27.12.2019 n.160 o mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 11 - Rimborsi e interessi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla riscossione .

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati anche nella dichiarazione di cui al precedente art. 6, le cui informazioni vanno integrate con specifica e dettagliata comunicazione al Comune.

3. Gli interessi di cui al comma 9 dell'art. 9, spettano per le somme oggetto di rimborso a decorrere dall'eseguito pagamento .

Articolo 12 - Importi minimi per versamenti e rimborsi

1. Nel rispetto della vigente normativa in materia, l'Ente non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva se l'importo dovuto, per ogni periodo di riferimento, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, si rilevi antieconomico rispetto alle spese da sostenere dall'Amministrazione per le attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione .

Articolo 13 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n . 546 e successive modificazioni e integrazioni